

COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione Consiliare n.124 del 17.10.1988

INDICE

Art.1	3
Art.2	3
Art.3	3
Art.4	3
Art.5	3
Art.6	4
Art.7	4
Art.8	5

Art.1

L'Amministrazione Comunale gestisce gli impianti di sua proprietà, provvedendo alla loro custodia e pulizia, oppure, su decisione della Giunta Municipale ne affida la gestione a società sportive regolarmente costituite, ferma restando la priorità della necessità delle scuole e degli Istituti di istruzione cittadini per quanto riguarda l'insegnamento scolastico dell'educazione fisica.

Art.2

Gli impianti suindicati potranno essere concessi in uso a:

- 1) Società sportive regolarmente costituite e riconosciute che svolgono attività sportive con fini agonistici, sociali, educativi;
- 2) Associazioni, gruppi, sodalizi che dimostrino di svolgere attività sportive o fisico-motorie aventi rilevanza sociale per la cittadinanza.

Art.3

Gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso gratuito alle associazioni, ai gruppi, alle società che dimostrano di svolgere attività di rilevanza agonistica e/o sociale, realizzata con volontariato e senza fini di lucro; verranno invece applicate tariffe orarie, stabilite di anno in anno con deliberazione della Giunta Municipale ai gruppi, associazioni, istruttori, allenatori, che professionalmente organizzino attività fisico-motoria, corsi ecc. per i quali sia prevista la corresponsione di un compenso.

Art.4

Le domande di concessione in uso degli impianti, redatte in carta libera e firmate dal responsabile del gruppo, vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Este.

Art.5

La decisione sulle domande e la predisposizione dell'orario e del calendario di utilizzazione degli impianti sportivi sono demandate all'Assessore allo Sport. Per particolari situazioni ogni decisione può essere demandata alla Giunta.

Art.6

Tutti i gruppi che usufruiscono degli impianti sportivi dovranno assicurare la presenza di un dirigente responsabile (o allenatore) per tutta la durata dell'uso dell'impianto. Qualsiasi danno arrecato agli impianti e al materiale comunale durante gli allenamenti o partite dovrà essere rimborsato dalla società autorizzata all'uso dell'impianto nel momento in cui si verificasse il danneggiamento.

Art.7

Tutti i gruppi che usufruiscono degli impianti comunali dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) durante gli allenamenti dovrà essere vietato l'ingresso ad estranei e atleti non autorizzati; gli atleti dovranno essere in possesso di una tessera di riconoscimento o altro documento comprovante l'appartenenza al gruppo autorizzato all'uso dell'impianto;
- b) durante gli allenamenti dovrà essere assicurata la presenza di non meno di dieci atleti, salvo che per le categorie superiori (prima squadra). In caso contrario l'allenamento dovrà essere sospeso;
- c) l'uso dell'impianto di illuminazione durante gli allenamenti dovrà essere ridotto al minimo indispensabile; le docce dovranno essere usate con moderazione;
- d) l'entrata nel terreno di gioco della palestra viene autorizzata agli atleti solo se in possesso di scarpette con suola di gomma bianca;
- e) il telefono dovrà essere usato solo per cause di necessità ed urgenza- in tutti gli altri casi dovrà essere usato quello a gettoni;
- f) la saletta adibita ad ufficio dovrà essere lasciata in ogni momento sgombra;
- g) orologio, altoparlante, segnapunti possono essere usati esclusivamente per partite di campionato e amichevoli con squadre esterne;
- h) gli orari e il calendario fissati non dovranno essere variati senza autorizzazione scritta dell'Assessorato allo Sport.

L'infrazione alle su elencate norme può comportare, a seconda della gravità, un richiamo alla società, la sospensione della concessione o la sua revoca.

Art.8

Le norme del presente regolamento si estendono, per quanto applicabili, agli impianti che, pur non essendo di proprietà o di gestione comunale, siano utilizzati dal Comune relativamente alle attività sportive extrascolastiche.